

ALLEGATO D



I.P.A.B. - C.A.S.A. "LUIGI MARIUTTO"  
Centro Accoglienza e Soggiorno Anziani

## REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DELL'1,5%  
DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLE OPERE E DEI LAVORI DI CUI  
ALL'ART.18 DELLA LEGGE 11/02/1994 N.109 e S.M.I.

Approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva in data \_\_\_\_\_

Mirano - Via Zinelli, 1 - Tel. 041/57.99.411 - Fax 041/43.21.51 - E Mail:  
casaluigimariutto@virgilio.it C.F. 82005070279 - P.I. 01865220279



I.P.A.B. – C.A.S.A. “LUIGI MARIUTTO”  
Centro Accoglienza e Soggiorno Anziani

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di regolamentazione
- Art. 3 - Natura dei Progetti
- Art. 4 - Costituzione del fondo
- Art. 5 - Ripartizione del fondo
- Art. 6 - Norma transitoria

**ALLEGATO A**

- Art. 1 - Ripartizione del fondo
- Art. 2 - Liquidazione dei compensi



C.A.S.A.

**LUIGI MARIUTTO**  
MIRANO

## I.P.A.B. - C.A.S.A. "LUIGI MARIUTTO" Centro Accoglienza e Soggiorno Anziani

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 18 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la costituzione del fondo interno dell'1,5% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori da ripartire come segue:

- per opere e lavori pubblici, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

2. Il fondo interno così costituito, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sarà ripartito per ogni singola opera, sulla base di quanto definito nel presente Regolamento.

### **Art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di regolamentazione**

1. Per opere e lavori devono intendersi tutti quegli interventi definiti "Lavori Pubblici" dall'art. 2, comma 1 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.

2. I "Lavori Pubblici" di cui al precedente comma devono essere espressamente previsti nel Bilancio di Previsione annuale e/o nei suoi allegati, ovvero nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici (o nel Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. - e sue successive modifiche).

3. Per Uffici Tecnici dell'Amministrazione si intendono le strutture degli uffici tecnici dell'Ente e più precisamente l'Area Tecnica e Gestione Patrimonio.

4. Con esplicita disposizione da parte del Direttore, sentiti il responsabile del procedimento e in accordo con i Responsabili di altre Aree eventualmente interessate, possono essere utilizzate all'occorrenza professionalità diverse rispetto a quelle degli uffici tecnici, comunque presenti nell'ente.

### **Art. 3 - Natura dei Progetti**

1. I progetti di opere e lavori oggetto di incentivazione devono avere i caratteri definiti dall'art. 16 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, determinati dal Regolamento sui Lavori Pubblici di cui all'art. 3 della legge stessa.

### **Art. 4 - Costituzione del fondo**

1. Gli oneri inerenti alla costituzione del fondo incentivante la progettazione di opere e lavori



C.A.S.A.

**LUIGI MARIUTTO**  
MIRANO

## I.P.A.B. – C.A.S.A. “LUIGI MARIUTTO” Centro Accoglienza e Soggiorno Anziani

pubblici, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli investimenti.

2. Nel caso di indisponibilità di personale dipendente per prestazioni professionali oggetto di incentivazione, il costo sostenuto per l'affidamento dei servizi parziali a professionisti e “services” esterni, viene detratto dall'ammontare del fondo incentivante in quota proporzionale all'incidenza della prestazione professionale valutata secondo le vigenti tariffe professionali. Qualora il progetto o le prestazioni afferenti alla realizzazione dei lavori sia affidata a professionisti esterni all'Amministrazione, spetterà comunque al Responsabile Unico del Procedimento e ai suoi collaboratori nonché, ai componenti degli uffici amministrati interessati, la percentuale del fondo incentivante prevista per tali figure dal presente Regolamento.
5. Gli incentivi e spese per la progettazione di lavori pubblici sono da considerare al netto degli «oneri riflessi» (contributivi e altro). Anche tali oneri fanno carico agli stanziamenti previsti nel bilancio come ai precedenti commi 1 e 2.

### **Art. 5 - Ripartizione del fondo**

La ripartizione e la liquidazione del fondo interno tra i soggetti interessati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sarà effettuata con le modalità di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.

### **Art. 6 - Norma transitoria**

Per le opere, i lavori le cui fattispecie rientrano nella previsione di cui agli articoli precedenti, per i quali le attività oggetto di incentivazione siano state svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18 della L. 109/94 come novellato dalla L.144/99 (22/05/1999), è possibile applicare le disposizioni del presente regolamento a condizione che il finanziamento degli incentivi trovi copertura nei quadri economici di spesa dei progetti o che sia comunque reperibile secondo le vigenti norme contabili.

## ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DELL'1,5% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLE OPERE E DEI LAVORI E DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11/02/1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

### Art. 1 (Ripartizione del fondo)


1. I criteri di ripartizione del fondo devono assicurare un compenso omogeneo delle diverse figure organizzative professionali; funzionali ed operative interessate, e diversificato in relazione alla professionalità richiesta ed alla effettiva partecipazione.
2. Relativamente alla ripartizione del fondo interno dell'1,50% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori lo stesso viene distinto in due quote, rispettivamente pari allo 0,80% da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di progettazione, e 0,70% da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di esecuzione delle opere o dei lavori pubblici.
3. La quota pari dello 0,80% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di progettazione sarà così suddivisa:

- Ufficio Amministrativo	10%
- Responsabile Unico del Procedimento (compreso funzioni "Responsabile dei Lavori" D.Lgs. 494/96 e sue s.m.i.)	20%
- Progettisti, Collaboratori, Coordinatore sicurezza D.Lgs. 494/96 nella fase progettazione, Esecutori	70%

**TOTALE** 100%

In particolare, tra i soggetti Progettisti, Collaboratori, Coordinatore sicurezza D.Lgs. 494/96 nella fase progettazione, Esecutori, la ripartizione individuale dell'aliquota di categoria di cui ai precedenti punti si ottiene con l'applicazione della seguente formula:

$$I_i = 0,70 \times F \frac{n_i a_i}{\sum_{j=1}^n n_j a_j}$$
$$I_{in} = \frac{I_i}{n_i}$$



dove

- $I_i$  = importo di categoria;
- $I_{in}$  = importo individuale;
- $F$  = quotaparte del fondo corrispondente allo 0,80% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori;
- $n$  = numero di categorie professionali pari a 4;
- $n_i$  = numero dei componenti la categoria professionale i-esima;
- $a_i$  = coefficiente di compenso professionale di categoria i-esima, che assume i seguenti valori.

- Progettisti	$a_1 = 4,0\%$
- Collaboratori	$a_2 = 2,0\%$
- Coordinatore sicurezza D.Lgs. 494/96 nella fase progettazione	$a_3 = 1,0\%$
- Esecutori	$a_4 = 0,5\%$

4. La quota pari dello 0,70% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di esecuzione delle opere o dei lavori pubblici, nel caso in cui il direttore dei lavori svolga anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione, sarà così suddivisa:

- Ufficio Amministrativo	10%
- Responsabile Unico del Procedimento (compreso funzioni "Responsabile dei Lavori" D.Lgs. 494/96 e sue s.m.i.)	20%
- Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento	5%
- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, Direttore operativo, Ispettori di cantiere, Collaudatore	65%

**TOTALE**

**100%**

In particolare, tra i soggetti Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, Direttore operativo, Ispettori di cantiere, Collaudatore, la ripartizione individuale dell'aliquota di categoria di cui ai precedenti punti si ottiene con l'applicazione della seguente formula:

$$I_i = 0,65 \times F \frac{n_i a_i}{\sum_{j=1}^n n_j a_j}$$

$$I_{in} = \frac{I_i}{n_i}$$

dove

- $I_i$  = importo di categoria;
- $I_{in}$  = importo individuale;
- $F$  = quotaparte del fondo corrispondente allo 0,70% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori;
- $n$  = numero di categorie professionali pari a 4;
- $n_i$  = numero dei componenti la categoria professionale i-esima;
- $a_i$  = coefficiente di compenso professionale di categoria i-esima, che assume i seguenti valori:

- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione	$a_1 = 5,0$
- Direttore operativo	$a_2 = 2,0$

- Ispettori di cantiere
- Collaudatore

$a_3 = 1,0$   
 $a_4 = 1,5$

5. La quota pari dello 0,70% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori da distribuirsi tra i soggetti intervenuti nella fase di esecuzione delle opere o dei lavori pubblici, nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione, sarà così suddivisa:

- Ufficio Amministrativo	10%
- Responsabile Unico del Procedimento (compreso funzioni "Responsabile dei Lavori" D.Lgs. 494/96 e sue s.m.i.)	20%
- Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento	5%
- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, Direttore operativo, Ispettori di cantiere, Collaudatore	65%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

In particolare, tra i soggetti Direttore dei lavori, Direttore operativo e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, Ispettori di cantiere, Collaudatore, la ripartizione individuale dell'aliquota di categoria di cui ai precedenti punti si ottiene con l'applicazione della seguente formula:

$$I_i = 0,65 \times F \frac{n_i a_i}{\sum_{j=1}^n n_j a_j}$$

$$I_{in} = \frac{I_i}{n_i}$$

dove

- $I_i$  = importo di categoria;
- $I_{in}$  = importo individuale;
- $F$  = quotaparte del fondo corrispondente allo 0,70% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori;
- $n$  = numero di categorie professionali pari a 4;
- $n_i$  = numero dei componenti la categoria professionale i-esima;
- $a_i$  = coefficiente di compenso professionale di categoria i-esima, che assume i seguenti valori:

- Direttore dei lavori	$a_1 = 4,0$
- Direttore operativo e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione	$a_2 = 3,0$
- Ispettori di cantiere	$a_3 = 1,0$
- Collaudatore	$a_4 = 1,5$

6. Il Direttore costituisce i gruppi di lavoro con possibilità di attribuzione ad uno stesso soggetto di uno o più compiti; in tal caso le indicate aliquote vengono sommate.
7. Sulla base della ripartizione prevista ai precedenti commi, il Direttore stabilisce l'attribuzione preventiva per ciascun componente il gruppo di lavoro, anche con quote individuali diverse rispetto a quanto previsto dai citati commi con variazioni in più o in meno entro un limite massimo del 30%, in relazione all'eventuale diverso apporto partecipativo dei singoli.
8. La ripartizione preventiva può essere modificata a consuntivo in relazione alle variazioni di importo progettuale, alle variazioni della composizione dei gruppi, alla variazione del grado di partecipazione di ciascun soggetto durante la progettazione, nonché al rispetto dei tempi previsti dagli atti di programmazione dell'Ente.

## Art. 2 (Liquidazione dei compensi)

1. La liquidazione dei compensi avviene ad intervenuta approvazione/adozione, da parte dell'organo competente dei progetti e/o dei piani. Nel caso in cui la mancata approvazione/adozione sia dovuta a non carenze progettuali ma a diverse scelte dell'Amministrazione, si procederà alla liquidazione dei compensi al gruppo di lavoro come di seguito indicato:
  - per i progetti di opere pubbliche sulla base dei seguenti criteri percentuali:

Fasi	% parziale	% totale
Progettazione preliminare	20%	20%
Progettazione definitiva	50%	70%
Progettazione esecutiva	30%	100%

2. Ad avvenuta approvazione/adozione del progetto o del piano ovvero in mancanza di approvazione quando questa sia dovuta non a carenze progettuali ma a sopravvenute diverse scelte dell'Amministrazione, il Direttore trasmette all'Area Risorse Umane, per il pagamento delle quote del fondo, un prospetto di liquidazione.
3. Analogamente a quanto stabilito per la progettazione di opere o piani urbanistici, ad avvenuta approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, il Direttore trasmette all'Area Risorse Umane, per il pagamento delle quote del fondo incentivante concernente la realizzazione dell'opera, un apposito prospetto di liquidazione.